


L'anno 2012, il giorno 6 dicembre, alle ore 16<sup>00</sup>, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.), ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – presidente




e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. FP

per la U.I.L. FPL - Enti locali

per la FE.N.A.L.T. – Enti locali



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del vigente CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 2, dell'Accordo di data 25 gennaio 2012 di modifica dell'Allegato E/3 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003.

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 2, COMMA 2, DELL'ACCORDO  
DI DATA 25 GENNAIO 2012 DI MODIFICA DELL'ALLEGATO E/3 DEL CCPL  
2002-2005 DI DATA 20.10.2003.**

**Art. 2**

**Fondo per la progettazione e la direzione lavori  
e definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro**

*"2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito negli anni in cui si realizzano le opere e/o lavori sulla base degli stati di avanzamento liquidati nell'anno di riferimento, secondo i criteri di cui ai seguenti commi. Analogo criterio si applica con riguardo alla liquidazione di tutti compensi incentivanti sia correlati alla progettazione/direzione lavori che alla sicurezza."*

In relazione al contenuto del comma 2 dell'art. 2 del nuovo Allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003" sottoscritto in data 25 gennaio 2012, le parti negoziali considerano che, in particolare per le opere e/o lavori di una certa rilevanza economica, intercorre talvolta un notevole lasso di tempo tra il primo livello di progettazione (quello preliminare) ed i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e conseguente avvio dei lavori, la cui rilevazione dello stato di avanzamento consente la ripartizione del fondo secondo quanto previsto dalla disposizione sopracitata. Talvolta può anche accadere che, per motivi vari, al progetto preliminare non facciano seguito le altre fasi di progettazione.

Ciò premesso, le parti ritengono che al personale tecnico debba comunque essere corrisposta, anche nelle ipotesi sopra menzionate, l'incentivazione per l'attività di progettazione secondo le percentuali indicate all'art. 6 del nuovo Allegato E/3, e concordano quindi di interpretare il comma 2 dell'art. 2 "Fondo per la progettazione e la direzione lavori e definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro" dell'Allegato E/3 di data 25 gennaio 2012, nel senso che la liquidazione dei compensi legati alla progettazione deve avvenire con riferimento all'anno in cui la stessa è stata svolta, indipendentemente dai tempi e dal verificarsi delle successive fasi di progettazione e di avanzamento dei lavori, e che in tal caso, per il calcolo del fondo da accantonare, deve essere preso a riferimento il comma 5 dell'articolo 2 del nuovo Allegato E/3.

